

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 31 del 27/10/2025

Oggetto: proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano Integrato attività ed organizzazione 2025 - 2027. Modifica Sezione Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.1 “Struttura Organizzativa “con decorrenza 1° gennaio 2026 e Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale”.

Il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 07.02.2024 – 06.02.2027 con deliberazione di C.C. del 30.01.2024 atto n. 4, ricevuta in data 22/10/2025, integrata in data 24/10/2025, la documentazione all’oggetto indicata

Visti

- ☐ l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ☐ l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- ☐ l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il

miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19 dicembre 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2025 – 2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06 marzo 2025 è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 contenente alla Sezione 3 sottosezione 3 il Piano triennale dei fabbisogni di personale (di cui mio parere ed asseverazione con verbale n. 03 del 30/01/2025)
- con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 26 giugno 2025 è stato modificato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sezione 3 “Organizzazione e Capitale Umano” - sottosezione 3.3” Piano triennale dei fabbisogni di personale” (di cui mio parere con verbale n. 19 del 23/06/2025)

Considerato che l'Ente ritiene opportuno provvedere alla riorganizzazione della struttura dell'Ente a far data dal 1° gennaio 2026 e, in particolare:

- articolandola su 7 Settori anziché 6, in quanto i numerosi adempimenti connessi all'attività del Distretto di Levante richiedono una sempre maggiore precisione e generano un alto carico di lavoro che non possono gravare sull'efficienza del Servizio Sociale del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- trasferendo le funzioni legate all'attività di notifica dall'Ufficio Affari Generali e Istituzionali all'Ufficio Protocollo e Archivio al fine di garantire una maggiore coerenza organizzativa al contenuto di ogni Settore ed una maggiore efficienza dell'intera struttura;
- operando una modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree facendo ricorso a procedura di progressione verticale che va conclusa entro il 31/12/2025
- prevedendo l'assunzione di un funzionario amministrativo categ. D dal 01/01/2026 per coprire il pensionamento di figura analoga.

Considerato, altresì, che l'Ente ritiene necessario provvedere all'aggiornamento della Sottosezione "Piano triennale del fabbisogno di personale" della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" alla luce delle risultanze del Rendiconto della gestione per l'anno finanziario 2024, secondo le esigenze rappresentate dai Responsabili di Settore e tenuto conto della riorganizzazione della struttura dell'Ente di cui sopra;

Preso atto, quindi, della necessità di modificare il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – Sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa", l'organigramma dell'Ente contenuto nella Sezione 1 "Scheda anagrafica dell'Amministrazione", paragrafo 1.21 con decorrenza 01-01-2026 nonché la Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", così come risulta dall'allegato "A" alla bozza di delibera all'oggetto indicata;

Verificato che gli importi previsti nel Piao 2025-2027 a seguito della variazione proposta sono già contenuti e finanziati nei valori previsti nel Bilancio 2025/2027 anni 2026 e 2027 come sopra approvato e, pertanto, che non risulta necessario adeguare la programmazione finanziaria in quanto i relativi capitoli del Bilancio 2025/2027 risultano dotati delle somme necessarie.

Verificato che le progressioni verticali utilizzate in deroga ai sensi dell'art. 13 CCNL 2019/2021:

- prevedono un costo totale di Euro 6.837,00
- il monte salari del 2018 ammonta ad Euro 2.419.060,00;
- il tetto dello 0,55 del monte salari 2018 ammonta ad Euro 13.304,83.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, in esame, sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della L. n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

Rammenta che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

Accertato che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;

- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto ““Piano Integrato attività ed organizzazione 2025 - 2027. Modifica Sezione Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.1 “Struttura Organizzativa “con decorrenza 1° gennaio 2026 e Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale”.

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato sull'anno 2026 -2027, che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 -2027 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 24/10/2025, sottoscritta digitalmente, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano dei fabbisogni 2025-2027 sugli equilibri complessivi del bilancio;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2025-2027;

Rilevato che dalla documentazione esaminata, dalla Relazione della Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale e raccomandato all'Ente di tenere conto dei nuovi costi anche nella stesura del bilancio di previsione 2026/2028

assevera

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Fiorenzuola D'Arda a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, che prevede una spesa di personale per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato a partire dal 01-01-2026.

Lugo, 27 ottobre 2025

Il Revisore Unico

(dott.ssa Maria Teresa Zironi) firmato digitalmente